

 DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI GROUP

NEWSLETTER

HRMILAW MONITOR

NOTIZIE NORMATIVE, PREVIDENZIALI E FISCALI









NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 12_2021 DEL 16 MARZO 2021

A cura di:
DATA MANAGEMENT
Presidio Normativo

*Per maggiori informazioni sui servizi di consulenza e sulle varie tipologie di offerte disponibili contattare:
info@datamanagement.it*

powered by  STUDIO
TRIBUTARIO
CORINALDESI

Indice Argomenti

ADEMPIMENTI	2
TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di febbraio 2021	2
SCADENZARIO MARZO 2021	3
16 MARZO: TRASMISSIONE TELEMATICA CU 	3
16 MARZO: CONSEGNA AI PERCIPIENTI DELLE CU 	3
16 MARZO: VERSAMENTI UNIFICATI.....	3
16 MARZO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE	3
21 MARZO: RAVVEDIMENTO OPEROSO CU 	4
31 MARZO: LIBRO UNICO DEL LAVORO	4
31 MARZO: TFR E FONDO DI TESORERIA	4
31 MARZO: DENUNCIA UNIEMENS	4
31 MARZO 2021: CASSA INTEGRAZIONE 	4
31 MARZO 2021: MODELLO SR41 	5
31 MARZO: TRASMISSIONE TELEMATICA CU 	5
31 MARZO: CONSEGNA AI PERCIPIENTI DELLE CU 	5
SCADENZARIO APRILE 2021	6
5 APRILE: RAVVEDIMENTO OPEROSO CU 	6
5 APRILE: INVIO AL FONCHIM DELLA DISTINTA CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	6
10 APRILE: CONTRIBUTI DIRIGENTI TERZIARIO	6
16 APRILE: VERSAMENTI UNIFICATI	6
16 APRILE: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE	7
20 APRILE: CONTRIBUTI PREVIDINDAI.....	7
30 APRILE: LIBRO UNICO DEL LAVORO	7
30 APRILE: DENUNCIA UNIEMENS	7
30 APRILE: PROCEDURA SEMPLIFICATA SW	7
FESTIVITÀ	8
MARZO 2021	8
APRILE 2021	8
NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO	9
ISPETTORATO NAZIONALE: NUOVE INDICAZIONI SUL LAVORO INTERMITTENTE	9
RIENTRO DA DISTACCO ALL'ESTERO, I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	11
CASSAZIONE, NON SEMPRE GLI ASSEGNI FAMILIARI SONO IMPIGNORABILI	13
FOCUS	15
BONUS ASILO NIDO 2021: ON LINE LA PROCEDURA PER LA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO 2021.....	15
IL QUESITO DEL MESE	17
REGIME AGEVOLATO IMPATRIATI	17
NOVITA' IN MATERIA PENSIONISTICA	19
IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PENSIONI	19

N.B. - IN CASO DI CONSULTAZIONE IN MODALITÀ PDF, CLICCARE L'INDICE PER VISUALIZZARE L'ARGOMENTO DI INTERESSE.

ADEMPIMENTI

TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di febbraio 2021

Il coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 15 febbraio 2021 al 14 marzo 2021, è pari a 0,763196.

RIVALUTAZIONE DEL TFR: calendario Istat

Di seguito il calendario Istat 2021 con le date di pubblicazione dei coefficienti di rivalutazione del TFR.

Periodo di riferimento	Data di emissione	Coefficiente di rivalutazione
dicembre 2020	lunedì 18 gennaio	1,500000
gennaio 2021	venerdì 19 febbraio	0,564883
febbraio 2021	martedì 16 marzo	0,763196
marzo 2021	giovedì 15 aprile	
aprile 2021	lunedì 17 maggio	
maggio 2021	martedì 15 giugno	
giugno 2021	giovedì 15 luglio	
luglio 2021	mercoledì 11 agosto	
agosto 2021	mercoledì 15 settembre	
settembre 2021	venerdì 15 ottobre	
ottobre 2021	martedì 16 novembre	
novembre 2021	mercoledì 15 dicembre	

SCADENZARIO MARZO 2021

16 MARZO: TRASMISSIONE TELEMATICA CU

Termine prorogato, dal Decreto Sostegni, al 31 marzo 2021.

16 MARZO: CONSEGNA AI PERCIPIENTI DELLE CU

Termine prorogato, dal Decreto Sostegni, al 31 marzo 2021.

16 MARZO: VERSAMENTI UNIFICATI

I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (obbligatoriamente servizio Entratel o Fisconline in presenza di crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte:

- a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente;
- b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente;
- c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
- d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
- e) addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
- f) importi sottoposti a regime di detassazione;
- g) le ritenute fiscali sospese a causa del sisma che ha colpito le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nel 2016 e 2017 se versate su accettazione del sostituto d'imposta per conto del sostituito;

I non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso:

- a) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile;

oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:

- b) Uffici postali abilitati;
- c) Concessionario della riscossione.

16 MARZO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE

I datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il mese precedente all'INPGI a mezzo modello F24 Accise ovvero per il tramite degli intermediari abilitati,

che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D. L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).

Entro la stessa data i datori di lavoro dovranno inviare all'INPGI la denuncia contributiva mensile, generata dalla procedura DASM, mediante i servizi di trasmissione telematici dell'agenzia delle Entrate, Entratel e FiscoOnline.

21 MARZO: RAVVEDIMENTO OPEROSO CU

Termine prorogato, dal Decreto Sostegni, al 5 aprile 2021.

31 MARZO: LIBRO UNICO DEL LAVORO

I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

31 MARZO: TFR E FONDO DI TESORERIA

Le nuove aziende costituite nell'anno 2020 che a fine dicembre 2020 hanno raggiunto il limite dei 50 dipendenti, devono inviare all'Inps l'apposita dichiarazione entro il termine previsto per la trasmissione delle denunce contributive riferite al periodo di febbraio 2021, per il versamento al Fondo Tesoreria Inps delle quote di Tfr non destinate alla previdenza complementare.

31 MARZO: DENUNCIA UNIEMENS

I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

31 MARZO 2021: CASSA INTEGRAZIONE

Termine ultimo per beneficiare della moratoria dei termini decadenziali per l'invio delle domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario (ASO) dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D. Lgs. n. 148/2015, del Fondo di integrazione salariale (FIS), riferite a periodi del 2020 fino a novembre 2020 compreso, i cui termini di trasmissione erano scaduti al 31 dicembre 2020 (messaggio Inps n. 1008 del 9 marzo 2021).

31 MARZO 2021: MODELLO SR41

Termine ultimo per beneficiare della moratoria dei termini decadenziali per l'invio del modello SR41, all'Inps per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti di cassa integrazione i cui termini di invio erano scaduti al 31 dicembre 2020 (messaggio Inps n. 1008 del 9 marzo 2021).

31 MARZO: TRASMISSIONE TELEMATICA CU

I sostituti d'imposta sono tenuti a trasmettere telematicamente i dati delle Certificazioni Uniche all'Agenzia delle Entrate.

31 MARZO: CONSEGNA AI PERCIPIENTI DELLE CU

Termine ultimo per la consegna al lavoratore dipendente o autonomo (interessato alla redazione del modello 730 precompilato) della Certificazione Unica relativa ai redditi percepiti nel periodo d'imposta 2020.

SCADENZARIO APRILE 2021

5 APRILE: RAVVEDIMENTO OPEROSO CU

I sostituti d'imposta devono effettuare un nuovo invio contenente i dati riveduti e corretti nei casi in cui si dovessero evidenziare Certificazioni Uniche erranee o incomplete.

5 APRILE: INVIO AL FONCHIM DELLA DISTINTA CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

I 5 di ogni mese le aziende appartenenti al settore dell'industria chimica, farmaceutica e dei settori affini devono inviare la distinta relativa ai contributi dovuti al Fondo di Previdenza Integrativa Fonchim al fine di attribuire correttamente, ad ogni singolo aderente, i contributi versati.

10 APRILE: CONTRIBUTI DIRIGENTI TERZIARIO

Le aziende commercio, trasporto e spedizione devono versare alle seguenti Casse di assistenza i contributi integrativi ed assistenziali per i dirigenti in relazione al trimestre precedente (Ccnl vigente):

- Fpdac (Fondo M. Negri) a mezzo mod. FN-001 tramite Bnl;
- Fasdac (Fondo M. Besusso) a mezzo mod. FN-001 tramite Bnl;
- Previr (Fondo A. Pastore) a mezzo mod. C/01 tramite Bnl.

16 APRILE: VERSAMENTI UNIFICATI

I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline, in presenza di alcuni crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte:

- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente;
- contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente;
- contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
- contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
- addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
- la rateizzazione delle addizionali regionali e comunali, trattenuta mensilmente sul cedolino, relativa al conguaglio anno precedente;
- importi sottoposti a regime di detassazione;

i non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso:

- Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile;

oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:

- Uffici postali abilitati;

c) Concessionario della riscossione.

16 APRILE: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE

I datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il mese precedente all'INPGI a mezzo modello F24 Accise ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D. L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).

Entro la stessa data i datori di lavoro dovranno inviare all'INPGI la denuncia contributiva mensile, generata dalla procedura DASM, mediante i servizi di trasmissione telematici dell'agenzia delle Entrate, Entratel e FiscoOnline.

20 APRILE: CONTRIBUTI PREVIDAI

Scade il 20 Aprile il versamento al Fondo Previdai. La data del 20 Aprile deve corrispondere anche alla data di valuta, per questo è necessario disporre con sufficiente preavviso il bonifico a favore dello stesso affinché sia garantito il riconoscimento della valuta coincidente, al massimo, con la data di scadenza del versamento trimestrale. Al fine della predisposizione bonifico è necessario compilare preventivamente la denuncia, la quale rende disponibile un modulo (mod. 053) contenente le informazioni necessarie per predisporre il bonifico.

30 APRILE: LIBRO UNICO DEL LAVORO

I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

30 APRILE: DENUNCIA UNIEMENS

I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

30 APRILE: PROCEDURA SEMPLIFICATA SW

Termine ultimo (che coincide anche con la fine dello stato di emergenza) entro cui i datori di lavoro possono utilizzare la procedura di comunicazione semplificata per l'attivazione dello smart working.

FESTIVITÀ

MARZO 2021

Nessuna festività prevista

APRILE 2021

Domenica 4 Aprile – Pasqua: secondo le disposizioni di legge la Pasqua non è considerata come festività e pertanto non viene retribuita. Alcuni CCNL però la riconoscono come festività ed in questo caso viene retribuita come tale sia in caso di lavoro mensilizzato (dove la paga sarà pari ad 1/26 dello stipendio) che in caso di retribuzione oraria (dove la paga sarà data da 1/6 della retribuzione settimanale).

Lunedì 5 Aprile - Lunedì di Pasqua (Pasquetta): festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL.

Domenica 25 Aprile – Festa della Liberazione: festività cadente di domenica -Tale giornata viene retribuita come tale sia in caso di lavoro mensilizzato (dove la paga sarà pari ad 1/26 dello stipendio) che in caso di retribuzione oraria (dove la paga sarà data da 1/6 della retribuzione settimanale).

NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

ISPETTORATO NAZIONALE: NUOVE INDICAZIONI SUL LAVORO INTERMITTENTE

L'Ispezztorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 1 dello scorso 8 febbraio 2021, ha fornito importanti chiarimenti in relazione al campo di applicazione del lavoro intermittente, anche in ragione delle più recenti pronunce giurisprudenziali in materia. In particolare, una prima indicazione riguarda il ruolo della contrattazione collettiva che è chiamata ad individuare le esigenze che giustificano il ricorso a tale tipologia contrattuale anche in riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno.

Tutti i precedenti orientamenti in materia del Ministero del lavoro, espressi attraverso i vari interpelli che si sono susseguiti nel tempo, devono ad ogni modo ritenersi superati alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 29423 del 13 novembre 2019.

Secondo tale sentenza, infatti, il D. Lgs. n. 276 del 2003 si limita, infatti, a demandare alla contrattazione collettiva l'individuazione delle esigenze per le quali è consentita la stipula di un tale contratto a prestazioni non continuative, senza riconoscere esplicitamente alle parti sociali alcun potere di interdizione sulla possibilità di utilizzo di tale tipologia contrattuale. Inoltre, alcun potere di veto può ritenersi implicato mediante il rinvio alla disciplina collettiva che riguarda un solo particolare aspetto di tale nuova figura contrattuale e che nell'ottica del legislatore pone il proprio fondamento sul fatto che le parti sociali sono quelle maggiormente in grado di individuare le situazioni che giustificano il ricorso a tale particolare tipologia di lavoro.

Sempre la stessa sentenza, inoltre, rileva che alle parti sociali è affidata la sola individuazione delle esigenze che giustificano il ricorso a tale tipologia contrattuale e non possono avere alcun potere di interdire l'utilizzo di tale tipologia contrattuale nel settore regolato. Da ciò ne deriva che nell'ambito dell'attività di vigilanza non occorre tener conto di eventuali clausole sociali che si limitano a vietare il ricorso al lavoro intermittente.

Ad ogni modo, a parte le indicazioni già fornite sull'inefficacia delle clausole contrattuali in materia di lavoro intermittente da parte di contratti sottoscritti da soggetti privi del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi, occorrerà allora verificare se il ricorso al lavoro intermittente sia invece ammissibile in virtù della applicazione delle ipotesi c.d. oggettive e soggettive, relative a soggetti con meno di 24 anni di età e con più di 55 anni.

Per quanto concerne, invece, il settore dell'autotrasporto, il Ministero del lavoro ha chiarito che l'attuale contrattazione collettiva di settore non contiene specifiche previsioni in ordine alla individuazione delle "esigenze" per le quali è consentita la stipula del contratto intermittente.

Di conseguenza, fermo restando l'eventuale presenza di ipotesi c.d. soggettive, si deve far riferimento alla tabella allegata al R.D. n. 2657 del 1923 che tra le attività da considerare di carattere discontinuo comprende quella del personale addetto al trasporto di persone e di merci ossia personale addetto ai lavori di carico e scarico, esclusi quelli che a giudizio dell'ispezztorato dell'industria e del lavoro non abbiano carattere di discontinuità. Stante ciò, la discontinuità è dunque riferibile alle attività del solo personale addetto al carico

e allo scarico, quale ulteriore “sotto categoria” rispetto a quanti sono adibiti al trasporto in via generale, con esclusione delle altre attività ivi comprese quelle svolte dal personale con qualifica di autista.

A questa interpretazione non è quindi di ostacolo la citata sentenza 29423/2019 la quale si è limitata a stabilire il principio secondo cui non è previsto in capo alla contrattazione collettiva alcun potere di interdire il ricorso a tale tipologia contrattuale.

In conclusione, in relazione al ruolo della contrattazione, l’art. 13 del D. Lgs. n. 81/2015 attribuisce a quest’ultima il compito di individuare le esigenze per le quali è consentito il ricorso al lavoro intermittente; inoltre, la stessa disposizione non riconosce alcun potere di interdizione alle parti sociali in ordine alla possibilità di utilizzo della tipologia contrattuale.

L’Ispettorato suggerisce, quindi, di non tener conto in sede di vigilanza di eventuali clausole sociali che si limitino a vietare il ricorso al lavoro intermittente in quanto illegittime; difatti, i contratti collettivi possono disciplinare i casi di utilizzo di particolari tipologie contrattuali ma non sono autorizzati a vietare integralmente il ricorso ad una determinata forma contrattuale.

RIENTRO DA DISTACCO ALL'ESTERO, I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con la risposta n. 136/2021, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina agevolativa ex articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 14 settembre 2015 in favore dei lavoratori che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia.

La società istante, controllata da una capogruppo, precisava che il dipendente era stato assunto lo scorso 16 febbraio 2009 e, successivamente, il suo contratto di inserimento era stato trasformato in contratto a tempo indeterminato con inquadramento di impiegato tecnico di 5° livello, per poi ricevere apposita procura notarile per esercitare l'attività di direttore dei lavori di un tratto autostradale.

Dal 1° giugno 2015 al 31 maggio 2017 il lavoratore veniva distaccato in Brasile iscrivendosi regolarmente all'AIRE con contestuale promozione a tecnico di 7° livello in qualità di coordinatore nella realizzazione di nuove opere e dei lavori pianificati di manutenzione delle pavimentazioni stradali.

Al termine del distacco, dopo essere stato prorogato per tre volte, l'azienda domandava se fosse possibile accedere al beneficio fiscale previsto dalla normativa vigente in considerazione delle modifiche introdotte dall'articolo 5 del D. L. n. 34/2019, riconoscendoglielo in busta paga a decorrere dall'anno di imposta 2020 e per le successive quattro annualità.

L'Agenzia delle Entrate, appellandosi all'articolo 16 del decreto legislativo n. 147/2015 che ha introdotto il regime speciale per i lavoratori rimpatriati, ha evidenziato come la norma abbia subito continue modifiche nel corso degli anni successivi, tra cui l'incremento dell'imponibile fiscale dei redditi agevolabili dal 50 al 70 per cento e l'estensione di un ulteriore quinquennio del periodo in talune casistiche.

Il legislatore, onde evitare disparità di trattamento, ha esteso nei confronti dei soggetti rientrati a decorrere dal 30 aprile 2019 tali agevolazioni già disposte nel Decreto Crescita, purché siano in possesso dei requisiti e delle condizioni alternative previste dalla normativa:

- non esser stato residente in Italia per un periodo minimo precedente il rientro, ovvero per due periodi d'imposta;
- permanenza della residenza in Italia per almeno due anni ai sensi dell'articolo 2 TUIR;
- iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente o residenti o domiciliate nel territorio dello Stato per almeno 183 giorni;

Ai sensi della circolare n. 17/E del 23 maggio 2017 il beneficio non compete ai soggetti che rientrano in Italia dopo essere stati in distacco dall'estero e aver acquisito la residenza estera per il periodo di permanenza richiesto dalla norma dal momento che il contratto di lavoro si pone in sostanziale continuità con la precedente posizione.

Tuttavia talvolta il rientro in Italia non è conseguenza della naturale scadenza del distacco a causa di un affievolimento dei legami con il territorio italiano ed un effettivo radicamento del dipendente nel territorio estero o per una modifica del ruolo aziendale ricoperto rispetto a quello originario.

Nel caso di specie, essendo mutato l'inquadramento professionale ed avendo la proroga determinato un radicamento del dipendente in Brasile sottoforma di trasferta, l'accesso al regime speciale potrebbe apparentemente venir meno.

Tuttavia l'Amministrazione Finanziaria, in virtù dell'iscrizione all'Aire per più di 183 giorni, reputava soddisfatta una delle condizioni di ammissibilità, fermo restando il rispetto degli indici continuità sostanziale: il riconoscimento di ferie maturate prima del nuovo accordo contrattuale o dell'anzianità dalla data di prima assunzione, l'assenza del periodo di prova e le clausole volte a non liquidare i ratei di tredicesima maturati nonché il trattamento di fine rapporto al momento della sottoscrizione del nuovo accordo.

CASSAZIONE, NON SEMPRE GLI ASSEGNI FAMILIARI SONO IMPIGNORABILI

Con la sentenza n. 6537 del 19 febbraio 2021 la Corte di Cassazione ha enunciato un importante principio di diritto per cui in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, il divieto, stabilito dall'art. 22 D.P.R. n. 797 del 1995, di pignoramento delle somme percepite a titolo di assegno per il nucleo familiare non opera quando le somme siano già state corrisposte all'avente diritto e si trovino confuse con il suo patrimonio mobiliare.

Due lavoratori, a seguito di condanna per reati finanziari e conseguente confisca, si vedevano pignorate alcune somme giacenti sul conto corrente relative ad arretrati corrisposti dall'INPS a titolo di assegni familiari. Avverso tale provvedimento, dopo aver esperito le dovute impugnazioni presso i tribunali di primo e secondo grado, ricorrevano in Cassazione con due motivi di doglianza. In particolare deducevano, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., la non assoggettabilità a sequestro delle somme derivanti dal versamento degli assegni famigliari in quanto assolutamente impignorabili ai sensi degli articoli. 545 c.p.c. e 22, D.P.R. n. 797 del 1995, contestando ulteriormente alcune irregolarità nell'iter procedurale. Infatti, sebbene l'art. 22, D.P.R. n. 797 del 1995, stabilisce che "gli assegni familiari non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti se non per causa di alimenti a favore di coloro per i quali gli assegni sono corrisposti", i ricorrenti sollevavano una questione di legittimità del decreto di confisca, il quale insisteva proprio su quelle somme che per legge sono considerate impignorabili.

Nelle fasi di valutazione, la Suprema Corte rilevava come il Tribunale del riesame avesse rigettato la doglianza supponendo che la stessa attenesse alle modalità esecutive del provvedimento di confisca; al contrario, gli Ermellini evidenziavano come, in realtà, la contestazione sollevata dai ricorrenti fosse fondata proprio sulla legittimità del provvedimento. Nel nostro ordinamento, i limiti alla pignorabilità dei beni sono posti a tutela dei valori costituzionalmente garantiti della dignità della persona, della solidarietà sociale ed economica e del diritto di accesso, del lavoratore, dei mezzi indispensabili ad assicurare a sé stesso e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Tali valori sono inviolabili e non possono essere pregiudicati nemmeno dalla possibilità della loro confisca in sede penale.

Tanto premesso, la Corte osservava come, nel caso di specie, le somme soggette a confisca non potevano dirsi soggette ai limiti di pignorabilità di cui alle citate disposizioni, in quanto costituite da somme giacenti su un conto corrente e corrisposte a titolo di arretrati di assegni per il nucleo familiare. Peraltro, la natura di "arretrati" rendeva le somme non più fungibili allo scopo, ovvero al sostentamento ai fabbisogni familiari ed economici correnti. Di conseguenza, le somme sarebbero potute essere trattate come un qualsiasi bene fungibile appartenente al patrimonio mobiliare dell'interessato.

Inoltre, sottolineavano i giudici, tali emolumenti non avrebbero goduto nemmeno della tutela contenuta all'art. 545 co. 8 c.p.c., introdotta con il D.L. n. 83/2015 il quale, nel dettare dei limiti specifici al pignoramento delle somme accreditate su un conto corrente a titolo di stipendio, pensione, indennizzo, assegni di quiescenza, non menziona gli assegni familiari o al nucleo familiare.

Ne deriva, quindi, che il pignoramento (o il sequestro a fini di confisca) di somme accreditate su un conto corrente a titolo di assegni per il nucleo familiare, soprattutto se a titolo di arretrati o se corrisposte in epoca precedente rispetto agli atti ablativi, non soggiace alle limitazioni previste dalla legge.

Pertanto, ritenuti infondati i motivi del ricorso, la Suprema Corte rigettava il ricorso condannando i ricorrenti alla refusione delle spese procedurali.

FOCUS

BONUS ASILO NIDO 2021: ON LINE LA PROCEDURA PER LA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO 2021

Con il messaggio n. 802/2021 l'Inps ha reso noto che è disponibile on line la procedura di inserimento delle domande per l'accesso al Bonus asilo nido 2021.

Il contributo, il cui importo massimo è confermato a 3.000 euro in proporzione all'ISEE, può essere richiesto sia per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati, che per l'utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

La prestazione è stata introdotta dall'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232 la quale prevede che per i figli nati dal 1° gennaio 2016 spetti un contributo economico per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche. Tale contributo, inizialmente previsto nella misura di 1.000 euro, per effetto di quanto disposto dalla Legge n. 160/2019 (legge di Bilancio 2020), è stato incrementato fino a un importo massimo di 3.000 euro sulla base dell'ISEE minorenni.

Il contributo spetta al genitore di minori nati o adottati/affidati che abbia sostenuto il pagamento della retta relativa alla frequenza di un asilo nido pubblico o privato autorizzato, ovvero al genitore convivente di minori nati/adottati con età inferiore a tre anni, impossibilitati a frequentare per l'intero anno gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche, attestate da pediatra di libera scelta.

Il richiedente deve, inoltre, essere cittadino italiano o, in alternativa, deve essere in possesso di:

- cittadinanza UE;
- permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell'Unione europea; (art. 10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30);
- carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza dell'Unione europea (art. 17, D. Lgs. 30/2007);
- status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
- residenza in Italia.

La domanda di contributo per il pagamento delle rette del nido deve essere presentata dal genitore che sostiene l'onere, indicando le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre 2021, per le quali si intende ottenere il beneficio.

Il contributo sarà erogato dietro presentazione della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle singole rette (sono esclusi dal contributo servizi integrativi come ad esempio ludoteche, spazi-gioco, pre-scuola, etc.) e non potrà eccedere la spesa sostenuta.

Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette non presentate all'atto della domanda dovranno essere allegare entro la fine del mese di riferimento e, comunque, non oltre il 1° aprile 2022. In ogni caso il rimborso avverrà solo a seguito dell'allegazione della ricevuta di pagamento.

La domanda di contributo per l'introduzione di forme di supporto domiciliare potrà essere presentata unicamente dal genitore convivente con il figlio per il quale è richiesta la prestazione e dovrà essere accompagnata da un'attestazione, rilasciata dal pediatra di libera scelta, che dichiara per l'intero anno l'impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica.

La domanda dovrà essere presentata, corredata con la documentazione di cui sopra, esclusivamente in via telematica attraverso il portale web, oppure presso un patronato o utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Nella domanda il richiedente dovrà indicare a quale dei due benefici intende accedere. Il richiedente che intende fruire del beneficio per più figli deve presentare una domanda per ciascuno di essi.

Per i genitori che abbiano già presentato domanda di bonus nido nel 2020, per la quale sia presente nella procedura INPS la documentazione di spesa valida riferibile ad almeno una delle mensilità da settembre a dicembre 2020, la domanda verrà precompilata sulla base delle informazioni contenute nella richiesta di bonus preesistente.

La domanda 2021 potrà essere pertanto inoltrata confermando o modificando i dati presenti in procedura, avendo cura di specificare, relativamente al contributo asilo nido, le mensilità per le quali si intende richiedere il bonus per l'anno 2021.

In merito all'ammontare del contributo erogabile, la legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019), ha incrementato - a decorrere dall'anno 2020 - l'importo del contributo, che ora è determinato in base all'ISEE minorenni, in corso di validità, riferito al minore per cui è richiesta la prestazione. In particolare è prevista la corresponsione di:

- un massimo di 3.000 euro nell'ipotesi di ISEE minorenni in corso di validità fino a 25.000 euro;
- un massimo di 2.500 euro con ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro;
- un massimo di 1.500 euro nell'ipotesi di ISEE minorenni oltre la soglia di 40.000 euro, ovvero in assenza di ISEE o qualora presenti omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati.

L'Inps provvederà alla corresponsione del bonus nelle modalità di pagamento indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN, conto corrente estero Area SEPA). In caso di pagamento su IBAN estero deve essere allegato un documento di identità del beneficiario della prestazione e il modulo di identificazione finanziaria timbrato e firmato da un rappresentante della banca estera oppure corredato di un estratto conto (nel quale siano oscurati i dati contabili) o da una dichiarazione della banca emittente dai quali risultino con evidenza il codice IBAN e i dati identificativi del titolare del conto corrente.

IL QUESITO DEL MESE

REGIME AGEVOLATO IMPATRIATI



Richiesta:

Si apre un quesito in merito al diritto di opzione per il prolungamento del regime fiscale agevolato, D. Lgs. 147/2015.

Nella fattispecie si tratta di un dipendente che ha trasferito nel 2016 la residenza fiscale in Italia richiedendo, tuttavia, il beneficio nell'annualità 2018; l'agevolazione è stata dunque concessa dall'01/01/2018 al 31/12/2022.

A seguito di quanto previsto dalla legge di Bilancio 2021, essendo il lavoratore divenuto proprietario di un immobile nel 2020, vorrebbe richiedere il prolungamento dell'agevolazione.

Si richiede quanto segue:

- l'opzione può essere avanzata da coloro che hanno trasferito la residenza prima del 2020? Quali sono i requisiti necessari?
- l'opzione presuppone un versamento pari al 10% o al 5% dei redditi agevolati relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, come dobbiamo procedere?



Risposta:

In ordine di domanda posta:

1) D: l'opzione può essere avanzata da coloro che hanno trasferito la residenza prima del 2020? R: la novità riguarda proprio i trasferiti fiscalmente ante 2020 e nello specifico i trasferiti entro il 29 aprile 2019.

2) D: Quali sono i requisiti necessari? R: essere in possesso di uno dei due requisiti di seguito elencati (alternativi):

-lavoratori con almeno un figlio minorenni o a carico (si desume che il minorenni potrebbe anche non essere a carico), anche in affidato preadottivo, con riduzione della base imponibile però pari al 50%. Nel caso in cui i figli minorenni o a carico siano "almeno" tre (anche in affidato preadottivo) la riduzione dell'imponibile per gli ulteriori cinque anni diventa pari al 90% per cui concorrerà al 10%: la condizione di figlio a carico o figlio minorenni che dà diritto all'estensione per ulteriori 5 anni e/o all'abbattimento della base imponibile al 90% (in presenza di tre figli minorenni o a carico) può verificarsi sia prima del trasferimento in Italia o dopo quest'ultimo, ma comunque deve verificarsi entro il primo quinquennio non agevolato. La perdita del carico o della condizione di figlio minorenni dopo il rientro in Italia non fa perdere l'estensione

-lavoratori che diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento: l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà: l'acquisto dell'unità immobiliare "successivamente" al rientro deve essere effettuato entro (e non oltre) il primo quinquennio di fruizione del regime (non rileva la data del contratto preliminare). La riduzione dell'imponibile per gli ulteriori cinque anni diventa pari al 50% per cui concorrerà al 50%:

3) D: l'opzione presuppone un versamento pari al 10% o al 5% dei redditi agevolati relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, come dobbiamo procedere? R: il versamento è a carico del richiedente ed è pari al 10% o al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia "oggetto dell'agevolazione" relativi al "periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione": l'onere di ingresso deve essere commisurato sull'intero reddito complessivamente prodotto dalla persona e non solamente sul reddito agevolato. Tuttavia la norma non è ancora totalmente operativa perché le modalità di esercizio dell'opzione sono demandate ad un provvedimento dell'AE da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (2 marzo 2021), tutt'ora mancante e che preciserà alcuni aspetti ancora non totalmente chiari e quindi il D.L. non può ancora applicare il beneficio in busta paga.

NOVITA' IN MATERIA PENSIONISTICA

IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PENSIONI

L' Agenzia delle Entrate con risposta nr. 170 del 10 marzo 2021, fornisce spiegazioni in merito all' applicabilità ad un soggetto titolare di pensione erogata dall'INPS dell'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno - Articolo 24-ter del TUIR.

Di seguito si riporta la risposta integrale.

Quesito

L'Istante fa presente di essere:

- residente all'estero dal 2009, con iscrizione all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE);
- titolare di pensione erogata dall'Istituto di previdenza sociale Italiano (INPS);
- di non possedere altri redditi e che sua intenzione trasferire la residenza fiscale in Italia;

In considerazione delle modifiche apportate con legge 28 giugno 2019, n. 58 in sede di conversione del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, all'articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR), che al comma 1 ha soppresso le parole "percepiti da fonte estera o", chiede se possa beneficiare del regime per l'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF, prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera in considerazione che lo stesso percepisce la pensione dall'Istituto di previdenza Italiano (INPS).

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L'Istante ritiene che essendo in possesso della pensione erogata dall'Istituto di previdenza Italiano non rientrerebbe nel regime, in quanto occorre essere titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri. Tuttavia, ritiene che a seguito delle modifiche apportate all'articolo 24-ter dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 in sede di conversione del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, rientra nel regime di cui all'articolo 24-ter del TUIR anche se possiede quale unico reddito la pensione erogata dall'INPS.

Parere dell'agenzia delle entrate

In via preliminare, si evidenzia che l'accertamento dei presupposti per stabilire l'effettiva residenza fiscale costituisce una questione di fatto che non può essere oggetto di istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 (cfr. circolare n. 9/E del 1° aprile 2016); pertanto, la seguente risposta si basa sui fatti e sui dati così come prospettati nell'istanza di interpello, fermo restando, in capo al competente Ufficio finanziario, l'ordinario potere di verifica e di accertamento nei confronti dell'Istante, anche con riferimento all'effettiva residenza all'estero del contribuente.

L'articolo 1, comma 273, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ("Legge di bilancio 2019"), ha inserito l'articolo 24-ter, del TUIR (modificato dal decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e, successivamente, dall'articolo 9-ter, comma 1, del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156), prevedendo un nuovo regime di imposizione sostitutiva dell'IRPEF per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 24-ter disciplinante l'«Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno» prevede che: «le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, e in uno dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all'estero, individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione».

Con la circolare 17 luglio 2020, n. 21/E, sono stati forniti i chiarimenti sull'ambito applicativo della disciplina in esame, cui si rinvia per eventuali approfondimenti.

In particolare il regime si applica alle persone fisiche, che trasferiscono la propria residenza fiscale in taluni Comuni del Mezzogiorno o in uno dei Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, rientranti nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all'estero (secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, del TUIR), ad un'imposta sostitutiva, con aliquota del 7 per cento, da applicarsi per ciascuno dei periodi di validità dell'opzione (complessivamente 10 anni), secondo i criteri dei commi 4 e 5 dello stesso articolo 24-ter.

Al riguardo, si evidenzia che per accedere al regime è richiesto il trasferimento della residenza fiscale in Italia in uno dei comuni sopra evidenziati. Per effetto dei successivi commi 2, 4 e 5 dello stesso articolo 24-ter del TUIR, l'opzione è:

- esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace e trasferiscono la residenza da paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa (comma 2);
- valida per i primi nove periodi d'imposta successivi al periodo di imposta in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale - anno in cui l'opzione diviene efficace (comma 4);
- esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta (comma 5).

Per l'accesso al regime in argomento è necessaria, inoltre, la titolarità da parte delle persone fisiche «dei redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri» Il legislatore ha inteso favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento, tra l'altro, in alcuni comuni del Mezzogiorno con

determinate caratteristiche demografiche solo con riferimento ai soggetti non residenti che percepiscono redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR.

Al riguardo, si rammenta che in base al citato articolo 49, comma 2, lett. a) del TUIR, «costituiscono redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati».

Pertanto, per espressa previsione normativa, i redditi da "pensione" sono equiparati a quelli di "lavoro dipendente".

Si tratta di soggetti destinatari di trattamenti pensionistici di ogni genere e di assegni ad essi equiparati erogati esclusivamente da soggetti esteri. Sono esclusi dal regime in esame, invece, i soggetti non residenti che percepiscono redditi erogati da un istituto di previdenza residente in Italia.

Le modifiche apportate all'articolo 24-ter dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 in sede di conversione del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, che ha soppresso al comma 1, la locuzione "percepiti da fonte estera o", non hanno inciso sui presupposti di applicazione della disciplina in esame che sancisce la rilevanza della localizzazione della fonte estera del reddito da pensione, ai fini del riconoscimento dell'imposta sostitutiva, ma le stesse modifiche sono volte ad espungere i redditi percepiti da fonte estera, allo scopo di circoscrivere il perimetro dell'agevolazione in relazione ai redditi prodotti all'estero.

Per effetto delle norme in esame, nel presupposto che venga rispettata la condizione di essere titolari di redditi da pensione di fonte estera, sono assoggettati a tassazione opzionale al 7 per cento i redditi di qualunque categoria prodotti all'estero, individuati secondo i criteri reciproci a quelli previsti dal TUIR per rilevare i redditi prodotti nel territorio dello Stato. Si ricorda che, in sostanza, si considerano "prodotti all'estero" i redditi che sarebbero stati considerati prodotti nel territorio dello Stato, se realizzati da soggetti non residenti.

Infatti, l'opzione per il regime consente al contribuente di assoggettare a imposizione sostitutiva, i redditi, di qualunque categoria, prodotti all'estero, individuati ai sensi dell'articolo 165, comma 2, del TUIR.

Quest'ultima disposizione stabilisce che «i redditi si considerano prodotti all'estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall'articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato».

L'ordinamento accoglie, pertanto, il cosiddetto criterio della lettura "a specchio", secondo cui i redditi si considerano prodotti all'estero sulla base dei medesimi criteri di collegamento enunciati dall'articolo 23 del TUIR per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato.

Sulla base dei principi sopra evidenziati, si ritiene dunque che l'Istante, non possa beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva in quanto risulta ostativa la circostanza che lo stesso Istante sia titolare di redditi di pensione erogati dall'INPS di fonte italiana, per i quali valgono i principi ordinari di tassazione vigenti per i soggetti residenti.

HRM Law è la linea di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico, realizzata attraverso una partnership strutturata con lo Studio Corinaldesi, una delle maggiori realtà di riferimento nel settore della Consulenza del Lavoro, che comprende:

- **Newsletter settimanale** sulle novità normative afferenti il mondo del lavoro;
- **News Flash**, una notifica immediata via email nel caso di emanazione di una norma di particolare rilevanza che comporti un risvolto sugli adempimenti correnti, salvo poi riprendere la notizia, con l'eventuale pertinente approfondimento, sulla newsletter successiva;
- **Assistenza telefonica** nell'interpretazione normativa attraverso apposito numero;
- **Parere sintetico**, fornito entro 24 ore lavorative, su un vostro dubbio o quesito, completo delle pertinenti citazioni della normativa, prassi e/o giurisprudenza, per soddisfare in via prioritaria esigenze informative di natura operativa;
- **Parere articolato**, fornito entro 5 giorni lavorativi, che permetta un riscontro informativo completo e dettagliato degli argomenti trattati. Il documento sarà corredato con gli approfondimenti della normativa e della giurisprudenza, per una risposta efficace sia per la risoluzione di attività operative, sia per la risoluzione di problematiche di natura teorico – dottrinale;
- **Corsi On Demand** su tematiche da voi scelte con prenotazione di un consulente specializzato che verrà in azienda;
- **Altre tipologie di consulenze** come Audit o studi approfonditi su tematiche specificatamente richieste.

Il team di specialisti dello Studio Corinaldesi è, inoltre, in grado di supportare le vostre aziende in tema di Consulenza Tributaria, Societaria e Commerciale.

Per avere maggiori informazioni sull'offerta di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico e le relative condizioni economiche, particolarmente vantaggiose, scrivete al seguente indirizzo di posta elettronica:

info@datamanagement.it.